

Roma, 15 Maggio 2009

Oggetto: Regolamento Reach - GPL

Facciamo riferimento alle precedenti comunicazioni sull'argomento in oggetto per allegare alla presente copia del Draft delle Linee Guida all'Allegato V del regolamento Reach in fase di approvazione da parte della Commissione Europea.

Il documento che contiene il punto di vista della Commissione, una volta approvato, rappresenta una linea generale per l'ECHA da utilizzare in collaborazione con gli Stati Membri e gli stakeholder per la fase di registrazione.

L'ECHA ha il compito di provvedere ad emanare linee guida generali e scientifiche per l'applicazione del Regolamento Reach.

La linea generale intende offrire ulteriori spiegazioni per quanto riguarda i criteri di esenzione dalla registrazione.

In particolare, relativamente al GPL il punto 10. stabilisce che il prodotto quando non è chimicamente modificato è esente dalla registrazione.

Il richiamo al precedente punto 8. delle Linee Guida, esplicita che le sostanze non sono esentate se sono classificate come pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/EEC ed in particolare se risultano riportate nell'Allegato I della stessa Direttiva 67/548/EEC o se il produttore o l'importatore della sostanza ha valutato che la stessa rientra nei criteri di cui all'Allegato VI della stessa Direttiva.

Da un esame da noi effettuato risulta che il GPL non è compreso tra le sostanze di cui all'Allegato I della Direttiva 67/548/EEC e quindi, come tale, è esentato da registrazione.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, inviamo cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale

(Dott.ssa M.R. Di Somma)